



*Autorità Garante  
per l'Infanzia e l'Adolescenza*



**PROTOCOLLO DI INTESA  
TRA**

**L'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA (AGIA)**

**E**

**IL FONDO DELLE NAZIONI UNITE PER L'INFANZIA (UNICEF)**

**E**

**IL COMITATO ITALIANO PER L'UNICEF – FONDAZIONE ONLUS**

AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA  
PROTOCOLLO GENERALE  
Protocollo N.0001262/2021 del 30/07/2021

### **Preambolo**

1. Il presente protocollo formalizza l'intesa tra l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia (Ufficio UNICEF per l'Europa e l'Asia centrale) e il Comitato Italiano per l'UNICEF – Fondazione Onlus, qui considerate le "Parti".
2. Le Parti si impegnano a collaborare per assicurare che i diritti dei bambini e degli adolescenti in Italia, con particolare riferimento ai più vulnerabili come i migranti e i rifugiati, siano promossi e protetti.

### **Articolo I**

#### **Le Parti**

1. L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza (Agia) è un'Autorità indipendente istituita con la finalità di promuovere e di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, in conformità con quanto previsto dalle convenzioni internazionali, ed in particolare dalla Convenzione ONU, approvata a New York il 20 novembre 1989.
2. UNICEF è stata istituita con la risoluzione 57 adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite l'11 dicembre 1946 come organo sussidiario dell'Assemblea generale. Lavora con i governi di tutto il mondo per promuovere i diritti dei bambini alla sopravvivenza, protezione e sviluppo ed è guidato dai principi articolati nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e nei suoi protocolli opzionali. I Comitati nazionali dell'UNICEF sono una parte indipendente ma integrante dell'organizzazione globale dell'UNICEF.
  - L'UNICEF (Ufficio UNICEF per l'Europa e l'Asia centrale), è diventato operativo in Italia nel novembre 2016 con un programma volto a garantire che i diritti dei bambini più vulnerabili, in particolare bambini e adolescenti rifugiati e migranti, siano protetti e promossi dalle leggi, dalle politiche, dai bilanci e dai programmi del Governo Italiano;
  - Il Comitato Italiano per l'UNICEF – Fondazione Onlus è stato istituito nel 1974, è uno dei 33 comitati nazionali dell'UNICEF attualmente nel mondo, ciascuno costituito come organizzazione non governativa locale indipendente, ed opera in Italia in virtù di un Accordo di Cooperazione sottoscritto con l'UNICEF.

### **Articolo II**

#### **Framework e Principi guida dell'intesa**

1. Il presente protocollo si inserisce nel quadro più ampio i) della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e dei suoi protocolli opzionali; ii) delle Osservazioni conclusive rivolte all'Italia dal Comitato ONU sui diritti dell'infanzia nel febbraio 2019; iii) del quadro normativo che regola gli obiettivi, i compiti, le funzioni e le relative procedure dell'Agia; iv) del piano di programmazione pluriennale dell'Agia; v) del piano strategico globale dell'UNICEF in vigore.
2. I principi guida alla base delle azioni da intraprendere sono i seguenti:
  - *approccio basato sui diritti dell'infanzia*: intraprendere azioni chiave per promuovere la realizzazione dei diritti di tutti i bambini nel rispetto dei principi chiave della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza: il diritto alla sopravvivenza e allo sviluppo (art.6); non discriminazione (art. 2); superiore interesse (art. 3); il diritto all'ascolto e alla partecipazione (art. 12);



- *accesso e qualità*: consentire l'accesso a servizi di qualità per tutti i bambini in Italia, con particolare attenzione ai più vulnerabili;
- *sostenibilità*: privilegiare il pieno utilizzo, il rafforzamento, il coordinamento e il monitoraggio dei servizi esistenti, nonché l'investimento su iniziative a medio e lungo termine con l'obiettivo di promuoverne la sostenibilità e dunque la continuità.

### **Articolo III** **Aree di collaborazione**

1. Le Parti sottoscrittrici del presente protocollo, nel pieno rispetto delle reciproche competenze, si impegnano a realizzare iniziative congiunte nell'ambito delle seguenti aree:
  - *ascolto e partecipazione* delle persone di minore età, promuovendo, fra l'altro, approcci innovativi al fine di dare voce e rafforzare l'impegno dei bambini, adolescenti e dei giovani come cittadini attivi e advocates dei diritti umani;
  - *azioni di advocacy* nei confronti delle istituzioni competenti sui diritti dei minorenni finalizzate alla loro piena esigibilità;
  - *protezione dell'infanzia, prevenzione e contrasto della violenza di genere*, attraverso azioni di studio, ricerca, sensibilizzazione in favore delle vittime di violenza, bambini, adolescenti e giovani, compresi i sopravvissuti alla violenza e altri gruppi vulnerabili;
  - *povertà minorile*, con particolare riferimento alla povertà educativa.
2. Le Parti possono realizzare iniziative congiunte in altri ambiti di reciproco interesse, purché inerenti le rispettive competenze.

### **Articolo IV** **Comitato paritetico**

1. Al fine di promuovere l'attivazione delle iniziative previste dal presente protocollo d'intesa, monitorare la realizzazione degli interventi e proporre gli opportuni adeguamenti per il miglioramento dei risultati, è istituito un Comitato paritetico, composto da delegati di ciascuna delle Parti.
2. Il Comitato è istituito formalmente con decreto dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, previa nomina formale dei suoi componenti da parte degli enti sottoscrittori del presente protocollo.
3. Il Comitato è convocato su impulso delle Parti, anche disgiuntamente, e si riunisce in base alle esigenze e comunque almeno una volta all'anno.
4. Alla prima seduta, i componenti redigono un breve regolamento di funzionamento del Comitato.
5. Il Comitato potrà invitare alle riunioni esperti, anche esterni o appartenenti ad altre amministrazioni e organizzazioni.
6. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito e senza alcun onere per le parti firmatarie del presente protocollo.

### **Articolo V** **Coperture economiche**

1. Il presente protocollo non prevede costi aggiunti per le Parti.
2. La copertura di eventuali oneri derivanti dalla organizzazione e dalla realizzazione delle iniziative comuni in attuazione del presente protocollo, dovrà essere proposta e successivamente

formalizzata nell'ambito del Comitato paritetico sulla base delle esigenze che caso per caso si presenteranno.

**Articolo VI**  
**Dati e uso dei loghi**

1. Tutte le informazioni e i dati emergenti dalla realizzazione di azioni congiunte sono di proprietà delle Parti e possono essere diffusi previo consenso scritto di tutte le Parti.
2. Le iniziative realizzate ai sensi del presente protocollo portano in intestazione i loghi e le denominazioni delle Parti coinvolte.
3. La presente autorizzazione è limitata all'attuazione del presente protocollo.

**Articolo VII**  
**Trattamento dati personali**

**(non applicabile al Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia - UNICEF)**

1. Le Parti, ai fini del trattamento di dati personali relativi al presente Protocollo, garantiscono il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", nonché del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.
2. Al riguardo i dati saranno conservati nel rispetto della predetta normativa per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità per i quali sono trattati. Gli stessi dati potranno essere conservati per periodi più lunghi esclusivamente per fini statistici o di archiviazione.
3. Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate ad assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati.

**Articolo VIII**  
**Validità**

1. Il presente protocollo ha validità di anni tre a partire dalla data di sottoscrizione e può essere modificato e integrato in ogni momento, d'intesa tra le Parti, e rinnovato alla scadenza.

<p><i>L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza</i></p> <p><b>Carla Garlatti</b></p>  <p>Data: 27 maggio 2021</p>	<p><i>Direttore UNICEF per l'Europa e l'Asia Centrale Coordinatore Speciale per la Risposta ai Rifugiati e ai Migranti in Europa</i></p> <p><b>Afshan Khan</b></p>  <p>Data: 26 May 2021</p>	<p><i>Presidente del Comitato Italiano per l'UNICEF - Fondazione Onlus</i></p> <p><b>Carmela Pace</b></p>  <p>Data:</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------